

COMUNE DI CORNO DI ROSAZZO

REGOLAMENTO COMMISSIONE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA

Art. 1 ISTITUZIONE E FINALITA'

In attuazione dell'art.4 dello Statuto Comunale e all'art.8 e seguenti del Regolamento comunale che disciplina il funzionamento delle Commissioni consiliari permanenti, il Comune di Corno di Rosazzo istituisce la Commissione per le "Pari Opportunità tra Uomo e Donna", in conformità ai principi stabiliti dall'art.3 della Costituzione, alle indicazioni contenute nella "Risoluzione sulla situazione della donna in Europa" adottate dal Parlamento Europeo il 17.01.1984, alla L.R. 21.05.1990 n.23 e L. 10.04.1991 n.125 e alla normativa vigente in materia.

La Commissione nasce secondo un'impostazione intesa ad uscire dalla genericità dei discorsi di denuncia e rivendicazione, per realizzarsi in iniziative concrete aventi come scopo lo sviluppo e la promozione di tutte quelle attività, nei diversi settori, dalla scuola, al lavoro, alla sanità, alla cultura, che abbiano come obiettivo il raggiungimento di una parità di responsabilità tra uomini e donne.

A tal fine la Commissione propone di operare affinché:

1. il riconoscimento del diritto delle pari opportunità si diffonda nella coscienza collettiva e si realizza a partire dall'Amministrazione comunale;
2. la propria azione propositiva e non di antitesi possa portare all'individuazione del contributo che le donne sono in grado di dare per la crescita e lo sviluppo dell'intero sistema sociale, proprio con la possibilità di realizzazione attraverso la valorizzazione delle differenze di genere.

Art. 2 FUNZIONI

1. La Commissione per le Pari Opportunità tra uomo e donna, di seguito indicata come "Commissione", svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale, per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta ed indiretta nei confronti delle donne.
2. Nello svolgimento delle sue funzioni la "Commissione" mantiene costanti rapporti con gli organi del Comune, con gli altri Enti, Istituzioni e Gruppi costituiti con analoghe finalità come le organizzazioni sindacali, associazioni e ogni altro ente pubblico o privato.
3. Alla Commissione, nell'autonomo svolgimento delle funzioni compete:
 - a. Predisporre progetti di "azioni positive" in relazione ai disposti della L. 10.04.1991, n.125 e la L.R. 23/90;
 - b. Promuovere indagini, ricerche e analisi sulla condizione delle donne; individuare interventi atti a superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di pari opportunità tra uomo e donna, sia nella vita sociale che lavorativa; promuovere la presenza delle donne nelle nomine di

competenza comunale e favorire la loro partecipazione attiva alla vita politica, sociale ed economica;

- c. Sensibilizzare i due sessi alle responsabilità familiari e professionali per facilitare la partecipazione delle donne alla vita sociale, culturale ed economica della comunità;
- d. Esprimere parere consultivo preventivo sugli atti programmatici, finanziari e regolamentari del Comune considerati rilevanti per la condizione femminile;
- e. Promuovere azioni di stimolo e informazione nei confronti dei datori di lavoro pubblici e privati, organizzazioni sindacali o organismi rappresentativi dei lavoratori, cooperative e associazioni presenti sul territorio comunale in ordine alle materie di cui ai punti precedenti, vigilando sull'attuazione dei principi di uguaglianza e parità uomo-donna;
- f. Informare periodicamente, almeno una volta l'anno, sull'attività svolta dalla Commissione stessa;
- g. Promuovere con l'eventuale collaborazione di Enti sanitari presenti nel territorio e con il finanziamento di Istituzioni Pubbliche, campagne contro le più importanti patologie femminili e a favore del potenziamento dei consultori, a tutela della maternità e della procreazione responsabile.
- h. Promuovere iniziative per valorizzare la cultura delle donne e le attività delle donne.

Art. 3 COMPOSIZIONE

1. La Commissione è composta da:
 - a) Le Consigliere comunali in carica. All'atto dell'insediamento della Commissione, le Consigliere comunali dovranno esprimere se intendono far parte della Commissione.
 - b) Tre commissarie elette dal Consiglio comunale sulla base di specifiche esperienze e competenze acquisite nei settori: dell'assistenza e del volontariato sociale; dell'economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.
2. Le commissarie elette dal Consiglio possono essere scelte anche al di fuori dell'ambito comunale.
3. Nel caso nessuna donna venga eletta con la procedura di cui alla lettera a) la Commissione sarà formata con le sole nomine di pertinenza consiliare, con procedura di cui alla lettera b).
4. La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale.

Art. 4 FUNZIONAMENTO

1. Nella prima seduta convocata dal Sindaco la Commissione elegge al proprio interno a maggioranza assoluta la Presidente e la Vice presidente che la sostituisce in caso d'assenza o d'impedimento.
2. La Presidente convoca e presiede le sedute.
3. La convocazione ordinaria è effettuata per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta e contiene l'ordine del giorno dei lavori. Eventuali convocazioni straordinarie vengono effettuate almeno 24 ore prima della seduta.

4. Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno delle commissarie.
5. Le decisioni sono valide quanto abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. Nello svolgimento delle proprie attività la Commissione può operare in gruppi o sottocommissioni di lavoro avvalendosi anche di persone esterne.
7. Le funzioni di segreteria sono svolte da un componente della Commissione designata dalla Presidente.
8. Ogni riunione della Commissione viene verbalizzata, il verbale contiene le presenze, gli argomenti trattati, le decisioni assunte ed eventuali posizioni difformi espresse, il verbale viene approvato nella riunione successiva.
9. L'ingiustificata assenza a 3 (tre) riunioni consecutive alle sedute della Commissione è comunicata dalla Presidente al Consiglio comunale, che prevede, nella prima seduta utile alla sostituzione.
10. In caso di dimissioni di una commissaria, escluse le Consigliere comunali, procederà alla loro sostituzione l'organismo designante.
11. In caso di dimissioni della Presidente dall'incarico, la Commissione procederà ad eleggere al proprio interno a maggioranza assoluta la nuova Presidente. Nel caso la Presidente si dimetta dall'incarico e da Commissaria, qualora sia stata eletta tra le Commissarie nominate dal Consiglio Comunale (ai sensi dell'art.3, comma 1, lett. b del presente regolamento), è necessario prima reintegrare la Commissione con le modalità previste dal comma 10, successivamente procederà ad eleggere al proprio interno, a maggioranza assoluta, la nuova Presidente. Analogamente si procederà in caso di decesso della Presidente.

Art. 5 RISORSE

1. La Commissione utilizza i fondi messi a disposizione dalla U.E., dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia e dall'Amministrazione comunale.
2. Per l'espletamento della propria attività la Commissione propone alla Giunta comunale l'approvazione delle iniziative progettate e questa ne cura l'attuazione per quanto di sua competenza utilizzando i fondi propri e quelli messi a disposizione dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione e dalla Provincia.

Art. 6 ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della deliberazione consiliare di approvazione del testo.